Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 19 giugno 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **198.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Marco, in Arezzo.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 17 novembre 1977, relativo: 1) alla soppressione della parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano a Montesilvestro, in Chiusi della Verna (Arezzo), e all'incorporazione del territorio nelle limitrofe parrocchie di S. Maria a Giampereta e di S. Michele arcangelo a Biforco, ambedue nello stesso comune; 2) alla destinazione della chiesa, già sede della soppressa parrocchia, a succursale della chiesa di S. Maria a Giampereta; 3) all'erezione della parrocchia di S. Marco, in località Sella del comune di Arezzo, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale dei SS. Fabiano e Sebastiano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **199.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in Vittoria, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in contrada Tagliariccio-Maritaggi del comune di Vittoria (Ragusa). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dai germani Emanuele e Lucia Iacono con atto pubblico 31 marzo 1977, n. 266709 di repertorio, a rogito dott. Giombattista Garrasi, notaio in Vittoria, consistente nel terreno su cui insiste l'edificio sacro, descritto nella perizia giurata 8-10 giugno 1977 del geometra Arcangelo Di Geronimo e valutato in L. 3.600.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **200.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Iacopo e Giorgio, in S. Maria a Monte.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Iacopo e Giorgio, in frazione Montecalvoli del comune di S. Maria a Monte (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **201.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Croce, in Castelrotto, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede della parrocchia.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano 1° maggio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Croce, in frazione Siusi del comune di Castelrotto (Bolzano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **202.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo della Croce, in Orbetello.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Grosseto 19 ottobre 1977, integrato con dichiarazione 20 ottobre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo della Croce, in località Neghelli del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno,.foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1970 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è

stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Grave del Friuli », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel disciplinare di produzione di cui trattasi fra i vini contraddistinti con la detta denominazione di origine figura quello derivante dal vitigno Tocai friulano e che tale vitigno ed il relativo vino vengono denominati utilizzando soltanto la dicitura « Tocai » in luogo di quella « Tocai friulano »;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Grave del Friuli », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino derivante dal vitigno Tocai friulano del riferimento al nome del vitigno stesso dal quale il detto vino deriva;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Grave del Friuli », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, è modificato come appresso:

« La denominazione "Grave del Friuli" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet (Franc e/o Sauvignon);
Refosco (nostrano o dal peduncolo rosso);
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo (friuliano),

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon ».

Art. 2.

Al vino « Grave del Friuli » prodotto dal vitigno « Tocai friuliano » che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, con etichette portanti il riferimento al nome del vitigno « Tocai » è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti *diversi da quelli previsti dal primo comma, il* periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1979
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 267

(4581)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Colli orientali del Friuli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1970 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Colli orientali del Friuli », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel disciplinare di produzione di cui trattasi tra i vini contraddistinti con la detta denominazione di origine figura quello derivante dal vitigno Tocai friulano e che tale vitigno ed il relativo vino vengono denominati utilizzando soltanto la dicitura: « Tocai » in luogo di quella « Tocai friulano »;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Colli orientali del Friuli », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino derivante dal vitigno Tocai friulano del riferimento al nome del vitigno stesso dal quale il detto vino deriva;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli orientali del Friuli », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, è modificato come appresso:

« La denominazione "Colli orientali del Friuli" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai friulano;

Verduzzo (friulano);

Ribolla;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Sauvignon;

Riesling renano;

Picolit;

Merlot;

Cabernet (Franc e/o Sauvignon);

Pinot nero;

Refosco (nostrano o dal peduncolo rosso),

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere; disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon ».

Art. 2.

Al vino « Colli orientali del Friuli » prodotto dal vitigno « Tocai friulano » che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, con etichette portanti il riferimento al nome del vitigno « Tocai » è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicate la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1979
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 268

(4582)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Nuragus di Cagliari » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 2 luglio 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1978, n. 147;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni logistiche e tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974 è sostituito per intero con il seguente testo:

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Cagliari e quello dei comuni:

della provincia di Nuoro: Orroli, Nurri, Nuragus, Serri, Escolca, Gergei, Isili, Nurallao, Genoni;

della provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongiaus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neonelli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1979
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 42

(4579)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1976, con il quale il dott. Giuseppe Maria Bellisario veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio;

Vista la nota n. 30 del 16 febbraio 1979, con la quale il Presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione il referendario della Corte dei conti dott. Giuseppe Maria Bellisario con il pari grado dott. Giuseppe Grasso;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Grasso, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio in sostituzione del dott. Giuseppe Maria Bellisario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 286

(4892)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1978.

Sostituzione di alcuni componenti il Comitato tecnico venatorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto l'art. 4 della predetta legge, il quale prevede la istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un Comitato tecnico venatorio nazionale, cui sono conferiti compiti di studi e ricerche nelle materie elencate nello stesso articolo;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1978, con il quale è stato costituito il predetto Comitato tecnico venatorio nazionale;

Vista la lettera del 10 agosto 1978, n. 2700, dell'Ente nazionale protezione degli animali, con la quale si chiede la sostituzione del proprio rappresentante dott. Massimiliano Zara nella persona del dott. Adriano Simonetti;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato stesso effettuate dalla Confederazione italiana coltivatori e dalla Lega nazionale per la protezione degli uccelli, rispettivamente nelle persone del sig. Paolo De Carolis e del dott. Fulco Pratesi;

Vista la designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la quale il dott. Camillo De Fabritiis, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene nominato membro del Comitato tecnico venatorio nazionale, in sostituzione del dott. Valerio Benvenuti, dirigente generale dello stesso Ministero;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene nominato membro del Comitato tecnico venatorio nazionale previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e costituito con decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri in data 3 giugno 1978, in sostituzione del dott. Valerio Benvenuti, dirigente generale del Ministero stesso.

Il dott. Adriano Simonetti, in rappresentanza dell'Ente nazionale protezione degli animali viene nominato membro del Comitato stesso in sostituzione del dott. Massimiliano Zara.

Il dott. Paolo De Carolis viene nominato membro del predetto Comitato in rappresentanza della Confederazione italiana coltivatori.

Il dott. Fulco Pratesi viene nominato membro del predetto Comitato in rappresentanza della Lega nazionale per la protezione degli uccelli.

Restano ferme tutte le condizioni stabilite nel precedente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 64

(4583)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Bovicelli Fernando, in Casteldelci.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687525 del 3 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Bovicelli Fernando, con sede in Casteldelci (Pesaro), frazione Schigno;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977, convalidati dall'UTIF di Ancona, dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 8 agosto 1963, con la quale l'impresa elettrica Bovicelli Fernando ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 19 dicembre 1962), relativi agli impianti elettrici esercitati dalla medesima;

Ritenuto che la ditta Bovicelli Fernando rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della ditta Bovicelli Fernando, con sede in Casteldelci (Pesaro), frazione Schigno, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione alla ditta Bovicelli Fernando dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(4649)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Macerata;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Macerata, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.845

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.285
qualificati . . . . » 15.445
specializzati . . . . » 16.524

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Massa Carrara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Massa Carrara, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.816

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.503
qualificati . . . . » 15.666
specializzati . . . . » 16.753

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Messina;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Messina, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.212

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.631
qualificati . . . . » 15.834
specializzati . . . . » 16.960

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5066)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Lucca;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Lucca, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.975

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.088
qualificati . . . . » 16.356
specializzati . . . . » 17.547

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5063)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Latina;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Latina, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.397

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.154
qualificati . . . . » 16.724
specializzati . . . . » 17.478

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.376

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.744
qualificati . . . . » 16.962
specializzati . . . . » 18.203

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5596)

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5597)

Vacanza delle cattedre di teoria delle reti non lineari, di fisica II, di ricerca operativa, di elettronica applicata (elettrotecnici) e di analisi matematica I presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) teoria delle reti non lineari;

2) fisica II;

3) ricerca operativa;

4) elettronica applicata (elettrotecnici);

5) analisi matematica I,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5598)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Trento

Con deliberazione 12 gennaio 1979, n. 85 la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2729/2, 2729/3, 2729/4, 2729/5, 2729/6, dal demanio al patrimonio provinciale.

(5314)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso per titoli a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato A), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli, in originale o in copia autentica, che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

I concorrenti che dopo la valutazione dei titoli siano risultati idonei dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio centrale del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) il titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 200

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età alla data della scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . di . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . . ., oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) . . . . . tel. . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(5461)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina del lavoro idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1977, concernente l'elenco dei primari di medicina del lavoro, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina del lavoro in base al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina del lavoro a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Coscia Gian Carlo. nato a Genova il 7 giugno 1931:
Gambini Gianfranco, nato a Milano il 7 settembre 1932;
Lerza Pasquale, nato a S. Benedetto del Tronto il 2 ottobre 1926.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5268)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ufficiale sanitario

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il proprio decreto 21 giugno 1978, n. 1433, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario nei C.S.Z. Brianza di Seveso 1, Brianza di Seveso 2 e Brianza di Seveso 3;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto di delega 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario nei C.S.Z. Brianza di Seveso 1, Brianza di Seveso 2 e Brianza di Seveso 3 è così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Componenti:

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;
Gencarelli dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;
Fara prof. Gaetano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università degli studi di Milano;
Zanussi prof. Carlo, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV dell'Università degli studi di Milano;
Bonetti prof. Franco, ufficiale sanitario di Brescia.

Segretario:

Salemi dott. Salvatore, funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Art. 2.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 27 marzo 1979

p. *Il presidente*: THURNER

(5208)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Budrio (Bologna).

(1920/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(1921/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(1927/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1960/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione otoiatrica, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della divisione di accettazione, pronto soccorso e astanteria (disciplina medicina generale), riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della divisione oculistica, riservato al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(1962/S)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(1928/S)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(1931/S)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(1953/S)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(1923/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente della clinica di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1932/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. 3.

Modificazione delle leggi regionali 29 settembre 1977, n. 39 e 25 gennaio 1978, n. 4, concernenti: riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle more della completa attuazione del precedente art. 9, rimangono affidati all'ente ospedaliero Pio istituto "S. Spirito" il completamento degli ospedali S. Eugenio e S. Andrea e la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata nonchè all'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S., la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprietà dell'ente, siti in Roma, via della Bufalotta e lungomare Paolo Toscanelli (Ostia) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1979, n. 4.

Interpretazione autentica del quinto comma dell'art. 2 e modifica dell'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, nella parte che fa seguito alla locuzione « Ad eccezione dei casi previsti nel comma successivo », deve interpretarsi nel senso che possono essere erogati contributi alle cooperative artigiane di garanzia che abbiano almeno cinquanta soci ovvero, in mancanza di questo requisito, un capitale sociale non inferiore a L. 2.000.000.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, inserito con l'art. 2 della legge regionale n. 63 del 20 dicembre 1976, è sostituito dal seguente: « Il termine del 30 giugno di cui al comma precedente è prorogato, limitatamente agli esercizi 1973, 1974, 1976 e 1977, rispettivamente al 31 dicembre 1974, 1975, 1977 e 1978 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1979, n. 5.

Interventi per lo svolgimento di attività socio-ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale favorisce lo svolgimento e lo incremento di attività di carattere ricreativo-educativo, assistenziale e mutualistico sociale a vantaggio dei propri dipendenti.

A tal fine può concedere ad organismi legalmente istituiti, tra i lavoratori in servizio presso l'ente Regione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali più rappresentative del personale regionale in sede nazionale, contributi:

a) per l'attuazione di iniziative dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero da parte dei dipendenti della Regione e a sviluppare le loro qualità intellettuali, fisiche e culturali;

b) per la realizzazione di servizi sociali in favore dei lavoratori dell'ente regione Lazio;

c) per la dotazione, l'ampliamento e la manutenzione dei mezzi relativi compresi impianti ed attrezzature;

d) per incrementare interventi per scopi mutualistico-assistenziali.

Può, altresì, concedere alle succitate organizzazioni l'uso gratuito di aree locali ed altri beni appartenenti al patrimonio della Regione, affinchè vengano adibiti all'esercizio delle attività di cui al primo comma.

Art. 2.

La giunta regionale, di intesa con le organizzazioni sindacali aziendali più rappresentative in sede nazionale, determina con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, le modalità, i tempi, le condizioni e l'entità degli interventi previsti dal precedente art. 1, tenendo conto delle concrete disponibilità patrimoniali e finanziarie della Regione.

Il presidente della giunta regionale, in conformità alla deliberazione della giunta medesima, di cui al comma precedente, con proprio provvedimento, determina i contributi o l'uso dei beni regionali, previa stipulazione con l'ente beneficiario di apposita convenzione, intesa a garantire l'esatta utilizzazione dei contributi e dei beni stessi.

Art. 3.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente norma sarà determinata annualmente a partire dall'esercizio 1979 con la legge di approvazione del bilancio regionale, sentite le organizzazioni sindacali aziendali più rappresentative in sede nazionale.

La spesa di cui al comma precedente non potrà essere comunque inferiore al totale delle somme introitate dalla Regione nell'anno precedente per effetto dell'art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 marzo 1973, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1979, n. **6**.

Modificazioni agli articoli 8, 9, 11, 19 e 20, della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni, recante norme sulla riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, è così sostituito:

« In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma sanitaria e dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale sulla base delle linee direttive approvate dal consiglio regionale, la Regione provvede alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri esistenti nel comune di Roma ».

Art. 2.

All'art. 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, le lettere *f*) e *g*) sono così sostituite:

« *f*) scorporo dell'ospedale S. Giacomo dall'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, scorporo dell'ospedale poli-specialistico provinciale Nuovo Regina Margherita, con annesso istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti e dell'ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta dall'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S.

I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato "Ente ospedaliero Roma-Centro";

g) aggregazione all'ospedale S. Spirito, dipendente dall'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, dell'ospedale specializzato provinciale per l'ostetricia e la ginecologia istituto materno Regina Elena, dipendente dall'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S., e dell'ospedale specializzato regionale dipendente dall'ente ospedaliero Ospedale oftalmico di Roma.

I suddetti ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero. A tal fine, l'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, l'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S., e l'ente ospedaliero Ospedale oftalmico di Roma vengono fusi in un solo ente denominato: "Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale" ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 4, le parole « sono gestiti in forma centralizzata a norma del successivo art. 21 » sono sostituite con le parole « sono affidati all'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ».

Art. 4.

L'art. 19 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, è così sostituito:

« Gli enti ospedalieri costituiti a norma della presente legge succedono in tutti i rapporti giuridici agli enti la cui personalità giuridica è estinta per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 9.

I rapporti giuridici che si riferiscono agli ospedali scorporati dal Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale I.R.A.S.P.S., passano agli enti dei quali gli ospedali stessi entrano a far parte. I rapporti giuridici posti in essere senza uno specifico riferimento ai singoli ospedali continuano a far capo all'ente originario e passano all'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale all'atto della sua costituzione.

Tutti gli adempimenti connessi ad operazioni in corso di liquidazione o ad operazioni già definite, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, restano alla gestione degli enti originari e passano all'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale all'atto della sua costituzione.

Ai fini di una migliore funzionalità delle strutture ospedaliere di cui alla presente legge, le case di cura convenzionate con l'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, per la durata delle relative convenzioni sono collegate con i seguenti enti ospedalieri che subentrano nelle convenzioni stesse:

Villa Irma con l'ente ospedaliero S. Giovanni;

S. Raffaele, Maria Immacolata, S. Vincenzo con l'ente ospedaliero Monteverde;

Villa Verde, Salus Infirmorum, S. Lucia, Valle Fiorita con l'ente ospedaliero Trionfale-Cassia;

Villa Betania con l'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ».

Art. 5.

L'art. 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, è così sostituito:

« Il patrimonio degli enti ospedalieri che verranno costituiti a norma del precedente art. 9, è composto dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature attualmente adibite al funzionamento dei singoli ospedali, nonchè dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio degli ospedali stessi.

Per l'individuazione e l'inventario dei beni spettanti agli enti ospedalieri in relazione allo scorporo di ospedali dal Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S., tenuto anche conto della esistenza di eventuali vincoli legati alla volontà di donatori o testatori, la giunta regionale nomina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, una commissione di cinque membri, presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato.

Le scorte esistenti presso i magazzini vengono ripartite tra gli ospedali dipendenti dagli enti soggetti a scorporo a norma della presente legge, in proporzione al numero delle giornate di degenza accertate per l'anno precedente.

Nelle more di un riordino organico della materia da effettuarsi con legge regionale, i beni patrimoniali non ospedalieri già appartenenti al Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e agli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S., continuano ad essere amministrati dagli enti originariamente titolari e dall'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale, all'atto della sua costituzione. Per la gestione dei predetti beni gli organi di amministrazione del Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - I.R.A.S.P.S., e successivamente dell'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale vengono affiancati da un comitato di sei esperti, nominato dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari ».

Art. 6.

All'allegato *A* della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, le parole « Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma » sono sostituite con le parole « Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 gennaio 1979.

(4039)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791660)